



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Atto di precetto SINAI-CONFESAL - Opposizione - Mandato difesa al Capo Ripartizione Affari Legali avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 17 (diciassette) del mese di giugno in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Visto l'atto di precetto notificato in data 10 giugno 1996 ad istanza della Segreteria Provinciale del SINAI-CONFESAL in persona del segretario sig. Fazio Giancarlo, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Paradiso, con cui si intima all'A.M.A.T. di dare piena ottemperanza al decreto pronunciato dal Pretore di Taranto in data 09.04.1996, che dichiarava l'antisindacalità del comportamento tenuto dall'Azienda in riferimento alla nota aziendale del 20.11.1995, con cui era stata negata la legittimità della costituzione della r.s.a. in capo al sindacato ricorrente;
- atteso che sussistono fondati motivi per proporre opposizione avverso il citato atto di precetto, essendo intervenuti, nel frattempo, fatti nuovi dopo il pronunciamento di detto decreto, circa la rappresentatività sindacale dell'organizzazione sindacale ricorrente;
- ritenuto poter affidare l'incarico per la costituzione in giudizio al Capo Ripartizione Affari Legali avv. Olimpia Cimaglia;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto aziendale;

DELIBERA

- di proporre opposizione, per le motivazioni in narrativa specificate, avverso l'atto di precetto notificato in data 10.06.1996 promosso dall'organizzazione sindacale SINAI-CONFISAL, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Paradiso, affidando l'incarico per la costituzione in giudizio al Capo Ripartizione Affari Legali avv. Olimpia Cimaglia;
- di far gravare la spesa presuntiva di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese legali e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione per l'esercizio 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

17 GIU. 1996

Resa esecutiva il

IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 24/giugno/1996

Prot. n° : Dir/1279/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

M. Malle
25.6.16

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 17 e 18 giugno 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 139 - 140.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

10 GIU. 1996

6581 di Prot.

Legale
Th

ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto Avv. Cesare Paradiso, procuratore e difensore della Segreteria Provinciale del SINAI - CONFISAL, in persona del suo Segretario pro tempore sig. Giancarlo FAZZIO, premesso:

N.R.G. 2765/96

- che in data 09.04.1996, il Pretore del Lavoro di Taranto Dott. Francesco Martemucci, accogliendo il ricorso ex art. 28 L. 300/70 proposto dal Sindacato qui intimante, dichiarava l'antisindacalità del comportamento tenuto dall'AMAT;

N. G. 17150
21 GIU. 1996
Ind. tratt.
Taranto, 11

- che, conseguentemente, dichiarava la nullità della nota 20.11.1995, con la quale l'AMAT aveva negato la legittimità della r.s.a. costituitasi e dei permessi e prerogative sindacali connessi;

- che tale decreto, notificato all'Azienda in data 12.04.1996, è immediatamente esecutivo ai sensi del 1° comma del richiamato art. 28 L. 300/70;

- che, comunque, non essendo stato opposto nel termine di gg. 15 dalla sua comunicazione, il decreto pretorile ha oggi autorità di cosa giudicata;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto nella qualità

I N T I M A

precetto e formale ingiunzione all'AMAT - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto, in persona del

suo legale rappresentante, con sede in Taranto alla via C. Battisti, 657 di dare piena ottemperanza al decreto pronunciato dal Pretore di Taranto - Magistrato del Lavoro in data 09.04.1996 e depositato il 10.04.1996, in particolare:

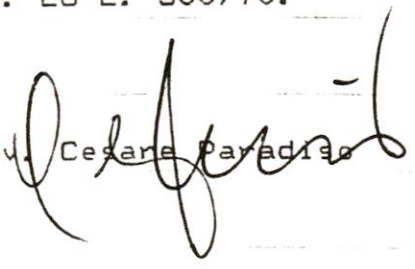
- a) revocando la propria nota 20.11.1995 e dichiarando per l'effetto pienamente legittima la costituzione della rappresentanza sindacale aziendale da parte del SINAI - Confsal;
- b) consentendo al SINAI - Confsal la fruizione dei permessi sindacali per i relativi dirigenti provinciali e nazionali;
- c) consentendo la convocazione di assemblee.

A V V E R T E

che, in difetto di ottemperanza nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, si procederà all'esecuzione forzata e alle speciali comminatorie previste dal 4° comma dell'art. 28 L. 300/70.

Taranto, li 29.05.1996.

Avv. Cesare Paradiso



TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Su richiesta dell'avv. C. PARADISO nella qualità in atti

lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche

presso il Tribunale di Taranto HO NOTIFICATO il su este-

so atto a A. M. A. T. - Aiuto per la R.E.I.R. dell'Area
di Taranto, in persona del legale rappresentante - vic. G. Ballo
mediante consegna/invio di copia conforme a legge
657

e mani dell'impiegato Quaranta
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTINTA DI TARANTO

Avv. Olimpia CIMAGLIA

La delego a rappresentarmi
e difendermi nella procedura
di cui al presente atto,
accordandole, all'uopo, ogni
più ampia facoltà di legge.
Eleggo domicilio presso di
Lei, in Taranto alla Via C.
Battisti n° 657 (Ufficio
Legale AMAT).

Taranto, il _____

Il Direttore di Esercizio
(Ing. Francesco Lucibello)

E' autentica.

Cimaglia